

Orientamenti

che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell'articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il (03.01.2022) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento EBA/GL/2021/09, da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, in conformità del mandato di cui all'articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri che le autorità competenti dovrebbero applicare per valutare i casi eccezionali previsti all'articolo 396, paragrafo 1, del medesimo regolamento e quando un'autorità competente dovrebbe consentire a un ente di superare i limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del summenzionato regolamento. Gli orientamenti definiscono altresì i criteri che le autorità competenti dovrebbero applicare per stabilire il periodo congruo affinché un ente ritorni alla conformità ai limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le misure da adottare per assicurare il tempestivo ritorno alla conformità ai limiti di cui trattasi.
6. I presenti orientamenti precisano inoltre le informazioni aggiuntive che dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente nel segnalare una violazione dei limiti delle grandi esposizioni in conformità dell'articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

7. I presenti orientamenti si applicano alla valutazione dei casi eccezionali previsti dall'articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, svolta dalle autorità competenti nonché alle modalità con cui le autorità competenti possono stabilire un periodo congruo per il ritorno alla conformità congiuntamente alle misure da adottare per assicurare il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente, inclusa la presentazione di un piano per la conformità.
8. I presenti orientamenti non si applicano ai casi previsti all'articolo 395, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, fintantoché l'ente soddisfa le condizioni ivi indicate.

Destinatari

9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli istituti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Casi eccezionali di violazioni dei limiti delle grandi esposizioni, periodo e misure per il ritorno alla conformità

12. Alla luce delle informazioni fornite in sede di segnalazione delle violazioni dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o della comunicazione delle informazioni menzionate nella sezione 4.2 e delle altre informazioni a disposizione dell'autorità competente, quest'ultima dovrebbe eseguire una valutazione sulla base dei criteri indicati nella sezione 4.1 dei presenti orientamenti.
13. L'autorità competente dovrebbe comunicare all'ente il periodo di tempo concesso per porre rimedio alla violazione dei limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, previa valutazione del periodo di tempo congruo ai sensi della sezione 4.3 dei presenti orientamenti.

4.1 Criteri per determinare i casi eccezionali di cui all'articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

14. Una violazione dei limiti stabiliti dall'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere sempre considerata un caso eccezionale.
15. Al fine di valutare le circostanze del superamento dei limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte di un ente, l'autorità competente dovrebbe considerare almeno i seguenti aspetti:
 - a. frequenza e numero delle violazioni;
 - b. prevedibilità della violazione;
 - c. motivi estranei al controllo dell'ente che hanno determinato l'incapacità di prevenire la violazione.

Frequenza e numero delle violazioni

16. L'autorità competente dovrebbe valutare se la violazione dei limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte dell'ente sia un evento raro. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni commesse in precedenza dall'ente dovute alla stessa causa, determinate dallo stesso evento o riguardanti lo stesso cliente o gruppo di clienti connessi.
17. Se nel corso degli ultimi 12 mesi un ente ha segnalato una seconda violazione riguardante lo stesso cliente o gruppo di clienti connessi della prima violazione, l'autorità competente può decidere che l'evento non può essere considerato raro. Analogamente, se nel corso degli ultimi

12 mesi un ente ha segnalato una seconda violazione avente la stessa origine della prima, l'autorità competente può decidere che l'evento non può essere considerato raro.

18. Se durante gli ultimi 12 mesi un ente ha già segnalato due violazioni dei limiti delle grandi esposizioni che riguardano clienti o gruppi di clienti connessi diversi, che sono dovute a cause diverse o che sono state determinate da eventi distinti, l'autorità competente può decidere che ogni ulteriore violazione o eventuali ulteriori violazioni, benché non correlate, non possono essere considerate eventi rari.

Prevedibilità della violazione

19. L'autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sarebbe stata prevedibile nel caso in cui l'ente avesse applicato una gestione del rischio consona ed efficace, in conformità degli obblighi di cui all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna ⁽²⁾.
20. L'autorità competente dovrebbe altresì considerare se l'ente avrebbe potuto prevedere la violazione facendo ricorso alle informazioni disponibili.
21. Qualora presso altri enti si siano verificate violazioni uguali o simili, riconducibili alla stessa causa, l'autorità competente potrebbe decretare che la violazione è stata causata da un evento imprevedibile.

Motivi estranei al controllo dell'ente di prevenire la violazione

22. L'autorità competente dovrebbe valutare se la violazione sia stata originata da cause che esulano dal controllo dell'ente. Tale possibilità potrebbe essere quanto meno presunta nei seguenti casi:
- a. qualora si verifichi un calo inatteso e sostanziale dei fondi propri dell'ente causato, tra l'altro, dall'impatto di eventi di rischio operativo rilevanti, quali frodi esterne, disastri naturali o pandemie, non collegati a carenze nei meccanismi di controllo interno dell'ente;
 - b. qualora un'esposizione (totalmente o parzialmente) esentata cessi di soddisfare i requisiti per tale esenzione a seguito di una decisione presa da terzi che l'ente non avrebbe potuto prevedere o impedire;
 - c. qualora sia emanata una sentenza o un provvedimento amministrativo che comporta una diversa interpretazione del quadro normativo applicabile in materia di grandi esposizioni e l'ente non abbia avuto il tempo necessario ad applicarla in maniera tale da prevenire una violazione dei limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - d. qualora si verifichino una fusione di controparti/clienti o acquisizioni tra controparti/clienti e solo quando l'ente non era a conoscenza della fusione o dell'acquisizione o non avrebbe comunque potuto prevederle per prevenire una violazione.

⁽²⁾ Orientamenti dell'ABE sulla governance interna, EBA/GL/2021/05.

23. Una violazione causata da un'applicazione inadeguata o un'erronea interpretazione del quadro in materia di grandi esposizioni non dovrebbe, di norma, essere considerata un motivo estraneo al controllo dell'ente.
24. In linea generale, qualora concluda che la violazione non soddisfa i criteri specificati nella presente sezione, l'autorità competente non dovrebbe concedere un periodo superiore a tre mesi per il ritorno alla conformità ai limiti delle grandi esposizioni.

4.2 Informazioni da comunicare all'autorità competente in caso di violazione dei limiti delle grandi esposizioni

25. In sede di segnalazione del valore dell'esposizione eccedente i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 396, paragrafo 1, del medesimo regolamento e onde agevolare la valutazione da parte dell'autorità competente, l'ente dovrebbe comunicare senza indugio almeno le seguenti informazioni:
- l'importo eccedente e l'entità della violazione in relazione al capitale di classe 1;
 - il nome del cliente interessato e, laddove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi interessato;
 - la data della violazione;
 - una descrizione delle garanzie disponibili (anche se non ammissibili per l'attenuazione del rischio di credito), laddove esistenti;
 - una spiegazione dettagliata dei motivi della violazione;
 - le azioni correttive già attuate o pianificate;
 - il periodo di tempo necessario previsto per ripristinare la conformità ai limiti delle grandi esposizioni.
26. L'autorità competente dovrebbe chiedere ulteriori informazioni e spiegazioni qualora ritenga che le informazioni comunicate non siano dettagliate in maniera tale da consentire una valutazione esauriente delle circostanze specifiche della violazione.

4.3 Criteri per determinare il periodo congruo per il ritorno alla conformità ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

27. Sulla scorta della valutazione relativa alla violazione segnalata dall'ente conformemente alla sezione 4.2 dei presenti orientamenti, l'autorità competente dovrebbe determinare il periodo congruo per il ritorno alla conformità ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
28. L'autorità competente non dovrebbe concedere a un ente un periodo superiore a tre mesi per porre rimedio a una violazione nel caso in cui ritenga che la violazione è reiterata o se l'entità

della violazione è tale che rischia di ripercuotersi considerevolmente sulla situazione finanziaria dell'ente.

29. Qualora l'autorità competente decida di concedere a un ente un periodo superiore a tre mesi per porre rimedio a una violazione e ritornare alla conformità ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il periodo di tempo considerato congruo dall'autorità competente dovrebbe essere commisurato a un rapido ripristino della conformità ai limiti.
30. In ogni caso, il periodo per il ritorno alla conformità non dovrebbe essere superiore a un anno. In via eccezionale, nei casi in cui le circostanze specifiche della violazione e le misure del piano per la conformità di cui alla sezione 4.4 giustifichino una decisione diversa, l'autorità competente può concedere un periodo superiore a un anno per porre rimedio alla violazione. Tuttavia, casi del genere non dovrebbero costituire la norma.
31. Al fine di stabilire il periodo di tempo congruo per il ritorno alla conformità, nella propria valutazione l'autorità competente dovrebbe considerare almeno i seguenti elementi:
 - a. precedenti violazioni da parte dell'ente;
 - b. la tempestività della notifica della violazione;
 - c. i motivi della violazione;
 - d. la natura sistemica, la complessità e l'entità della violazione;
 - e. il possibile impatto sulla situazione finanziaria complessiva dell'ente;
 - f. la concentrazione del rischio complessivo nel portafoglio bancario dell'ente tra controparti differenti;
 - g. il tipo di cliente o gruppo di clienti connessi e il relativo merito di credito;
 - h. le misure già attuate per porre rimedio alla violazione.

Precedenti violazioni da parte dell'ente

32. L'autorità competente dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni precedenti da parte dell'ente nonché la portata delle misure adottate per un ritorno alla conformità in tali casi. In particolare, in caso di reiterazione delle violazioni, l'autorità competente dovrebbe valutare se l'ultima violazione sia dovuta alla stessa causa delle violazioni precedenti.

Tempestività della notifica della violazione o azioni correttive per il ritorno alla conformità

33. Qualora un ente ritardi indebitamente la notifica di una violazione, l'autorità competente può considerare se concedergli un periodo di tempo più breve per il ritorno alla conformità.

Motivo (motivi) o natura reiterativa, complessità ed entità della violazione

34. L'autorità competente dovrebbe valutare i motivi della violazione e stabilire la rilevanza attuale e prospettica del possibile impatto sull'ente.
35. Se le cause della violazione hanno natura complessa, l'autorità competente potrebbe avere necessità di informazioni aggiuntive e richiederle.

Situazione finanziaria complessiva dell'ente

36. L'autorità competente dovrebbe considerare se la conformità dell'ente ai requisiti patrimoniali di vigilanza (coefficiente di capitale di base di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1, coefficiente di capitale totale) è di gran lunga superiore al livello minimo.

Concentrazione del rischio complessivo nel portafoglio bancario dell'ente tra controparti differenti

37. L'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l'adeguatezza delle pratiche di gestione del rischio applicate dall'ente e l'approccio di quest'ultimo alla diversificazione.

Tipo di cliente e merito di credito

38. L'autorità competente dovrebbe tenere conto del tipo di controparte e del suo merito di credito nonché valutare se il possibile default del cliente interessato o dell'eventuale gruppo di clienti connessi interessato e la conseguente perdita siano tali da poter abbassare i coefficienti patrimoniali di vigilanza al di sotto dei requisiti minimi.

Misure già attuate per porre rimedio alla violazione

39. L'autorità competente dovrebbe considerare le misure già attuate dall'ente, in particolare tenendo conto del fatto che alcune di esse potrebbero favorire il rapido ritorno alla conformità.

4.4 Misure da adottare per assicurare il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

40. Se un'autorità competente ha concesso a un ente un periodo superiore a tre mesi per il ritorno alla conformità ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente dovrebbe presentare un piano per un tempestivo ritorno alla conformità.

41. Tale piano dovrebbe includere almeno quanto segue:

- a. disposizioni per ridurre l'esposizione o le esposizioni interessate;
- b. misure per aumentare i fondi propri dell'ente, laddove necessario;
- c. disposizioni per rafforzare i processi interni di controllo e gestione del rischio;
- d. modifiche necessarie alla politica dell'ente in materia di conformità;
- e. procedure adeguate per garantire l'attuazione tempestiva delle misure;
- f. un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure, compresa la data prevista per il ritorno alla conformità.

42. Le misure proposte da un ente dovrebbero comprendere una descrizione degli eventuali rischi o ostacoli prevedibili per l'esecuzione efficace e tempestiva del piano per la conformità.

43. L'autorità competente dovrebbe valutare se le misure siano adeguate, sufficienti e fattibili al fine di assicurare un tempestivo ritorno alla conformità in maniera stabile e continuativa e se il piano dettagliato sia adeguato e realizzabile.

44. Qualora nutra dubbi sostanziali riguardo alle misure, l'autorità competente dovrebbe comunicarlo prontamente all'ente.
45. L'ente dovrebbe informare immediatamente l'autorità competente nel caso in cui alcune delle misure previste non possano essere realizzate secondo i piani. L'autorità competente dovrebbe monitorare attentamente l'attuazione delle misure per verificare il ritorno effettivo e tempestivo alla conformità. In particolare, l'autorità competente dovrebbe monitorare se i vari obiettivi intermedi sono pienamente raggiunti. Qualora l'ente non consegua uno degli obiettivi intermedi, l'autorità competente dovrebbe invitarlo a rimediare adeguatamente a tali inadempimenti.
46. La frequenza e l'intensità del monitoraggio da parte dell'autorità competente dovrebbero essere adeguate e proporzionali alla causa e all'entità della violazione, al suo impatto potenziale sull'ente nonché alle specificità del piano per la conformità e delle misure attuate durante periodi inferiori a tre mesi. Inoltre, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l'evoluzione dell'esposizione o delle esposizioni interessate sulla base di informazioni periodiche comunicate dall'ente. Laddove necessario, l'autorità competente dovrebbe richiedere informazioni aggiuntive.
47. L'autorità competente dovrebbe decidere e comunicare se sia necessario che l'ente sottoponga i processi interni di controllo e gestione del rischio a un audit interno o esterno i cui risultati dovrebbero essere trasmessi sia all'organo di gestione dell'ente sia all'autorità competente.
48. L'autorità competente dovrebbe disporre di una procedura standardizzata e documentata recante istruzioni chiare che descrivano le azioni necessarie intese a verificare il tempestivo ritorno alla conformità da parte degli enti che hanno notificato una violazione.
49. Gli enti dovrebbero garantire, conformemente agli orientamenti dell'ABE sulla governance interna, che il proprio organo di gestione supervisioni e monitori l'attuazione delle misure adottate in modo tale da assicurare un corretto e tempestivo ritorno alla conformità ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.